

DETERMINA N 2/21/DRS

ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA INSTAURATA DA FASTWEB S.P.A. NEI CONFRONTI DI TIM S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI AVENTI AD OGGETTO LE CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE ALLA FORNITURA DELLE PORTE DI INTERCONNESSIONE A 2 MBIT/S DEDICATE AL TRAFFICO DI TIPO AIRTIME (C.D. KIT AIRTIME)

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (nel seguito il *Codice*);

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*» (nel seguito il *Regolamento*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA l’istanza del 4 agosto 2020 con la quale la società Fastweb S.p.A. (nel seguito “Fastweb”) ha richiesto l’avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia ai sensi dell’art. 23 del *Codice* e del *Regolamento* del nei confronti della società Telecom Italia S.p.A. (nel seguito “Telecom” o “TIM”) avente ad oggetto la “*violazione da parte di Telecom della disciplina pattizia e regolamentare relativa all’applicazione delle condizioni economiche della fornitura delle porte di interconnessione a 2 Mbit/s dedicate al traffico di tipo AIRTIME (c.d. Kit AIRTIME) messe a disposizione di Fastweb dal 1 gennaio 2018 ad oggi*”;

VISTA la nota del 22 settembre 2020 con cui la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (nel seguito, la *Direzione*) ha convocato Fastweb e TIM (nel seguito le *Parti*) in udienza per il giorno 22 ottobre 2020 al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia, invitandole contestualmente a depositare eventuali memorie e documenti;

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

VISTA la nota di Telecom del 16 ottobre 2020 con cui la società ha depositato le proprie controdeduzioni;

VISTO il verbale di udienza del 22 ottobre 2020, nel corso della quale l’Autorità ha ritualmente invitato le *Parti* a compiere un tentativo di conciliazione, assegnando alle stesse termini per il deposito delle memorie di replica in contraddittorio;

VISTA la nota del 10 novembre 2020 con cui Fastweb ha depositato la propria memoria di replica;

VISTA altresì, la nota del 25 novembre 2020 con cui Telecom ha depositato la propria memoria di replica;

VISTA la nota del 24 febbraio 2021 con cui la *Direzione* ha chiesto alle *Parti* di conoscere l’andamento del percorso conciliativo e, qualora ancora in corso, le tempistiche previste per la sua conclusione;

VISTA la nota del 8 marzo 2021 con cui Fastweb ha comunicato all’Autorità la rinuncia all’istanza per avvenuta conciliazione della controversia, chiedendo l’archiviazione del procedimento ai sensi dell’art. 12, comma 2, del *Regolamento*;

VISTA la comunicazione via e-mail del 10 marzo con cui TIM ha richiesto all’Autorità di archiviare il procedimento in oggetto ai sensi dell’articolo 12, comma 2 del *Regolamento* in considerazione della rinuncia all’istanza conseguente alla conciliazione della controversia;

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l’archiviazione e che, in particolare, l’art. 12, comma 2, stabilisce che “*il procedimento va archiviato nell’ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l’intervento dell’Autorità rinunci alla propria istanza ovvero di improcedibilità dell’istanza previsti all’art. 3 del presente regolamento*”;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe per intervenuta rinuncia di parte istante;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

1. L’archiviazione della controversia di cui in epigrafe insorta tra Fastweb S.p.A. e TIM S.p.A.

La presente determina è notificata alle *Parti* e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

IL DIRETTORE
Giovanni Santella